

◆ 24 DIC. 2010 ◆

Prot. n. D319-436916
1.1-2010-283



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Atto di indirizzo
tra la Provincia Autonoma di Trento,
il Consorzio dei Comuni Trentini
e le Parti Sociali**

concernente

**l'applicazione di criteri per l'utilizzo dell'offerta
economicamente più vantaggiosa
negli appalti di lavori**

Il giorno 22 dicembre 2010, ad ore 17.00, presso la sede della Provincia Autonoma di Trento, in Piazza Dante n. 15

tra

Provincia Autonoma di Trento, rappresentata dal Presidente Lorenzo Dellai e dal Vicepresidente Alberto Pacher

Consorzio dei Comuni Trentini, rappresentato dal Presidente Marino Simoni

Associazione Artigiani e Piccole imprese della Provincia di Trento, rappresentata dal Presidente Roberto de Laurentis

Associazione Industriali della Provincia di Trento, rappresentata dal Presidente della Sezione autonoma dell'edilizia Enrico Garbari

Federazione Trentina della Cooperazione, rappresentata dal Presidente Diego Schelfi

Unione Commercio Turismo Servizi Professioni e Piccole Medie Imprese, rappresentata dal Presidente Giovanni Bort

Confesercenti del Trentino, rappresentata dal Presidente Loris Lombardini

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, rappresentato dal Presidente Antonio Armani

Ordine degli Architetti della Provincia di Trento, rappresentato dal Vicepresidente Ivo Fadanelli

C.G.I.L. – Segreteria Provinciale di Trento, rappresentata dal Segretario Paolo Burli

C.I.S.L. – Segreteria Provinciale di Trento, rappresentata dal Segretario Lorenzo Pomini

U.I.L. – Segreteria Provinciale di Trento, rappresentata dal Segretario Ermanno Monari

Premesso che:

- Le parti componenti il Tavolo di lavoro per gli appalti manifestano la volontà di valorizzare le imprese virtuose che perseguono il fine di realizzare opere pubbliche qualitativamente apprezzabili;
- si esprime l'unanime convinzione che in provincia di Trento agli investimenti in opere pubbliche debbano corrispondere una sempre maggior qualità progettuale ed esecutiva per consentire anche in tale ambito il mantenimento degli elevati standard che caratterizzano le attività pubbliche e private nel settore;
- si intende procedere gradualmente ad adottare sistemi di costruzione sostenibili in campo ambientale ed economico nel rispetto delle linee guida dei sistemi di certificazione e delle regole sulla sicurezza e sui diritti dei lavoratori;
- si ritiene che in tale dimensione qualitativa debba trovare collocazione anche una adeguata attenzione agli aspetti del regolare impiego delle risorse umane sia nell'attività progettuale che realizzativa dei lavori;
- si prende atto che sempre in detta dimensione qualitativa le Parti presenti al Tavolo in rappresentanza delle imprese edili industriali, artigiane e delle cooperative nonché in rappresentanza dei lavoratori del settore delle costruzioni hanno recentemente formalizzato con Avviso comune di data 28 ottobre 2010 l'avvio del sistema organico di controlli per il rispetto del principio della congruità del costo del lavoro in relazione all'ammontare dell'opera, che ritengono strumento fondamentale di contrasto al lavoro irregolare;
- il principio della "definizione di criteri e procedure uniformi, volte a contenere il ricorso all'aggiudicazione al massimo ribasso, a tutelare maggiormente i lavoratori ed a garantire condizioni di equa partecipazione delle imprese alle gare" è sancito, per tutti gli appalti, di servizi e di lavori, già nel protocollo di intesa del 26 luglio 1999;
- le parti hanno sottoscritto in data 4 novembre 2010 un atto di indirizzo concernente la definizione di criteri volti a contenere il ricorso all'aggiudicazione al massimo ribasso negli appalti di forniture e di servizi e che le stesse intendono contestualmente uniformare, ai principi suddetti, anche l'ambito dei lavori pubblici;

- l'articolo 39, comma 1, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come modificato, da ultimo, dall'articolo 45 della legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10, prevede che i lavori pubblici di interesse provinciale sono di norma aggiudicati o, secondo il criterio del prezzo più basso o come affermato dalla lettera b) del primo comma, secondo il criterio "dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base a una pluralità di elementi, variabili secondo la natura, le caratteristiche e l'oggetto del contratto, definito dal regolamento di attuazione; l'amministrazione committente indica nel bando di gara o nell'invito gli elementi di valutazione e i rispettivi pesi oppure, se questo è impossibile per ragioni debitamente motivate, l'ordine decrescente di importanza loro attribuita";
- appare urgente, tenuto conto dell'attuale congiuntura economica, raggiungere un'intesa finalizzata ad attuare procedure di gara maggiormente efficaci per garantire la qualità delle opere pubbliche e il contenimento degli eccessivi ribassi di gara;
- per tale ragione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa deve trovare applicazione diffusa nelle procedure di appalto. Tale criterio deve essere utilizzato in forma più articolata possibile per gli appalti di importo pari o superiore a 2.000.000 di euro ed in via immediata, se possibile, anche per le procedure già avviate con l'approvazione del progetto da mettere in gara; il Tavolo si riserva, alla luce degli esiti delle procedure di gara sopra i 2 milioni, di verificare l'estensibilità del sistema anche alle gare di importo inferiore.
- l'intesa è comunque volta a perseguire la migliore qualità possibile nella realizzazione delle opere pubbliche, con la garanzia, nel contempo, del rispetto dei diritti dei lavoratori, analogamente a quanto disposto dagli accordi stipulati nell'ambito degli appalti di servizi;
- si ritiene che il contenuto del presente atto di indirizzo debba comunque essere ispirato al rispetto dei principi giuridici da tempo riconosciuti come basilari allorché si ricorra al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: tutela della concorrenza, della parità di trattamento, della libera circolazione; del rispetto di una chiara distinzione tra i criteri di ammissione e quelli di aggiudicazione; della definizione di criteri di valutazione e di ponderazione relativa attribuita a ciascuno di

essi, nel rispetto della proporzionalità e della ragionevolezza; della giusta rilevanza dell'elemento prezzo; di un corretto esercizio del potere discrezionale di determinazione del fattore di incidenza dei singoli elementi di valutazione dell'offerta e, infine, del corretto rapporto tra punteggio numerico e criteri motivazionali;

- esiste un consolidato orientamento giurisprudenziale, a mente del quale *“nelle procedure per l'aggiudicazione di una gara pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell'offerta tecnica può essere considerata correttamente effettuata, mediante l'attribuzione di un mero punteggio numerico, allorquando nel bando di gara siano stati preventivamente e puntualmente prefissati dei criteri sufficientemente dettagliati, con l'individuazione del punteggio minimo e massimo attribuibile alle specifiche singole voci e sottovoci comprese nel paradigma di valutazione e costituenti i diversi parametri indicatori della valenza tecnica dell'offerta, per cui ciascun punteggio è correlato ad un parametro tecnico - qualitativo precostituito, in grado di per sé di dimostrare la logicità e la congruità del giudizio tecnico espresso dalla commissione giudicatrice, al punto da non richiedere una ulteriore motivazione, esternandosi in tal caso compiutamente il giudizio negli stessi punteggi e nella loro graduatoria”* (T.A.R. Lazio, I, 4 novembre 2009, n. 10828).
- ciò premesso e considerato, i componenti del Tavolo di Lavoro per gli appalti sottoscrivono il presente atto di indirizzo che impegna la Provincia autonoma di Trento, per sé e i suoi enti strumentali, i Comuni, le Comunità a seguire, nell'effettuazione delle gare d'appalto di lavori, le linee guida sotto specificate.

ATTO DI INDIRIZZO SULL'APPLICAZIONE DI CRITERI PER L'UTILIZZO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA NEGLI APPALTI DI LAVORI

La Provincia per sé, i suoi Enti strumentali e le Società controllate, i Comuni e le Comunità si impegnano:

1. ad effettuare le gare di lavori pubblici per importi pari o superiori a 2 milioni di euro utilizzando il criterio di aggiudicazione basato sull'offerta economicamente più vantaggiosa; è fatto salvo il ricorso al prezzo più basso in presenza di elementi oggettivi di urgenza connessi alla sicurezza del territorio e delle infrastrutture pubbliche.
2. a strutturare i bandi di gara attribuendo al prezzo un peso ponderale non superiore al 30% e conseguentemente agli elementi tecnico/qualitativi non meno del 70%; i singoli pesi dei componenti costituenti l'offerta tecnica non possono superare il peso attribuito al prezzo;
3. a distribuire i pesi ponderali della parte tecnico/qualitativa dell'offerta, utilizzando un insieme di elementi di valutazione e di pesi coerente con le caratteristiche dell'opera e quindi tanto più elevato e articolato quanto più complessi sono l'opera medesima e i processi realizzativi della stessa;
4. a garantire l'inserimento nei bandi dei seguenti elementi, il cui utilizzo e contenuto deve essere valutato dalle amministrazioni committenti in relazione alla tipologia dell'opera da realizzare:
 - a) la qualità realizzativa intesa quale apporto di migliorie di carattere tecnico nella realizzazione delle opere da appaltare, su aspetti puntualmente indicati nel bando ed in esso individuati;
 - b) la qualità organizzativa delle risorse umane nella conduzione della commessa valutata secondo criteri obiettivi di professionalità relativamente al proprio personale e a quello dipendente dei terzi (ricorso al subappalto, fornitura con posa in opera, ecc.); in caso di inadempimento dell'appaltatore verranno attivate le clausole di cui al punto 6;

- c) l'approvvigionamento, il conferimento e l'acquisizione delle forniture e le caratteristiche dei mezzi d'opera utilizzati, con riferimento alla tutela dell'ambiente, anche in relazione al contesto in cui sarà realizzata l'opera;
 - d) l'organizzazione complessiva del cantiere, anche sotto il profilo della tutela dell'ambiente e della sicurezza per i lavoratori, da valutare mediante gli strumenti della WBS - (*work breakdown structure*) ed il programma lavori (diagramma di Gantt, la tecnica del PERT ecc.) anche in una logica di integrazione e miglioramento del piano di sicurezza;
 - e) la durata della realizzazione dell'opera pubblica intesa come congruità dei tempi realizzativi rispetto a quanto previsto alla lettera d);
 - f) la formazione professionale che l'appaltatore intende organizzare per il personale del cantiere intesa quale professionalizzazione di nuove maestranze tecniche e operative mediante contratti di lavoro e *stage* con premialità differenziata se non retribuiti;
 - g) la qualità del fascicolo delle manutenzioni con riferimento alla qualità dei prodotti forniti ed alle ricadute di questi in termini di contenimento dei costi di manutenzione e di gestione dell'opera;
5. ad introdurre nella procedura di valutazione delle offerte una soglia minima di sbarramento nel punteggio dell'offerta tecnica;
 6. ad introdurre comunque nei capitolati clausole penali e risolutive dei contratti che individuino gli elementi dell'offerta che in caso di inadempimento determinano l'attivazione delle clausole stesse;
 7. a definire di immediata applicabilità quanto previsto al punto 1. anche, se possibile, per le procedure già avviate con l'approvazione del progetto da mettere in gara;
 8. a definire e specificare quanto espresso nei punti da 2 a 6 in successivi protocolli tecnici elaborati dal Tavolo; nelle more della relativa adozione si procede comunque a dare attuazione a questo protocollo sulla base del quadro operativo esistente.


La Provincia si impegna a far adottare il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al presente Atto da parte dei soggetti privati ai quali eroghi una sovvenzione o un contributo nei termini indicati al comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 quale condizione tassativa per l'erogazione della sovvenzione o contributo stesso.

Infine, le parti concordano di definire, attraverso apposito protocollo specificativo, che nel contratto si dovrà dare adeguato rilievo economico agli impegni assunti dall'impresa aggiudicataria in materia di qualità organizzativa delle risorse umane utilizzate, nella conduzione della commessa valutata secondo criteri obiettivi di congruità e qualificazione dei rapporti di lavoro dipendente, in riferimento al miglior rapporto tra i lavoratori dipendenti propri ed i lavoratori dipendenti dei subappaltatori e/o liberi professionisti impegnati all'interno del cantiere, tra i lavoratori part-time e full-time; valutando inoltre la maggiore anzianità professionale dei lavoratori, l'adeguatezza delle professionalità strutturalmente presenti nell'impresa, in relazione all'inquadramento derivante da contratti collettivi.


Letto, approvato e sottoscritto.

Trento, 22 dicembre 2010


per la Provincia Autonoma di Trento



per il Consorzio dei Comuni Trentini




per l'Associazione Artigiani e Piccole imprese della Provincia di Trento




per l'Associazione Industriali della Provincia di Trento




per la Federazione Trentina della Cooperazione




per l'Unione Commercio Turismo Servizi Professioni e Piccole Medie Imprese




per la Confesercenti del Trentino




per l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento




per l'Ordine degli Architetti della Provincia di Trento



per la C.G.I.L. - Segreteria Provinciale di Trento



per la C.I.S.L. - Segreteria Provinciale di Trento



per la U.I.L. - Segreteria Provinciale di Trento

